



Titolo

Processo sportivo in genere – principi generali – discrezionalità tecnica – sindacato - limiti

Descrizione

Il sindacato sui giudizi tecnico-discrezionali – quali quelli che si esprimono in referti medici - è limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità *ictu oculi* rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del Giudice. Tale sindacato, pertanto, deve restare circoscritto ad ipotesi di omessa considerazione o palese travisamento di circostanze di fatto, ovvero di manifesta irragionevolezza, essendo censurabile la sola valutazione che si ponga al di fuori del perimetro dell'opinabilità (*ex multis*: Consiglio di Stato, sez. II, n. 2458/2021). (Nel caso di specie la Corte, ex art. 102 CGS, ha annullato la decisione della Corte sportiva d'appello che aveva sindacato il merito di un referto medico senza che vi ricorressero travisamento dei fatti o evidente irragionevolezza).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 123/CFA/2023-2024/B

Presidente

Torsello

Relatore

Lombardo

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0123 CFA del 23 maggio 2024 (Presidente federale/Sig. Mohamed Chaib Bilal-A.P.D. Fonte Bel Verde)